

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale e documenti collegati

Versione 3.01 - novembre 2025

Sommario

<u>Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale e documenti collegati</u>	1
<u>Sommario</u>	1
<u>Novità della versione 3.01</u>	1
<u>Finalità</u>	1
<u>Definizioni secondo il Regolamento UE 2024/1689</u>	2
<u>Sistemi di IA ad alto rischio</u>	3
<u>Patto educativo di corresponsabilità</u>	4
<u>Atto di indirizzo del dirigente scolastico al collegio dei docenti per il PTOF</u>	4
<u>DVR</u>	5
<u>Altri attori</u>	5
<u>Bozza di regolamento</u>	6
FORMAT	6

Novità della versione 3.01

- Adeguamento al DM 166/2025 - Linee guida MIM
- Adeguamento alla L. 132/2025
 - **Novità versione 2.01**
- Sono state inserite le definizioni come previste dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)
- Si è tenuto conto delle esigenze formative e dei rischi posti dagli agenti autonomi (AI agent)
- Inserirò considerazioni sull'eventuale utilizzo dell'IA per usi ad alto rischio (Allegato III Regolamento UE 2024/1689) e le relative norme con entrata in vigore 2 agosto 2025
- Link al testo in italiano del Regolamento 2024/1689) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689
- Controllo di conformità all'IA Act Uno strumento messo a disposizione dall'UE per verificare la conformità della propria struttura alle previsioni del Regolamento 2024/1689.

Finalità

La presente bozza di regolamento, da adattare alle esigenze della singola istituzione scolastica, si pone due obiettivi: da una parte tutelare il dirigente, dall'altra creare uno spazio in cui docenti, studenti ed eventualmente personale ATA possano operare in sicurezza.

Le previsioni di seguito riportate vanno coordinate con quanto già eventualmente presente nel Regolamento d'istituto e nel Regolamento di disciplina.

Ricordiamo che il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE 2024/1689 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> di diretto interesse per le scuole risulta essere l'art. 4 "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire **un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto**, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, **e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati**. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come **qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica**, un'agenzia o altro organismo, **che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità**, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."

Il 2 agosto 2025 sono entrate in vigore alcune previsioni relative all'utilizzo di sistemi classificati ad "alto rischio" (cfr. Allegato III Ai Act [Regolamento UE 2024/1689](#)).

Definizioni secondo il [Regolamento UE 2024/1689](#)

Di seguito le definizioni di maggior interesse per le scuole. Il testo completo si trova all'art. 3 del Regolamento 2024/1689.

1. «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
2. «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
3. «fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
4. «**deployer**»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
8. «operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
13. «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;

34. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;

35. «identificazione biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;

37. «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;

39. «sistema di riconoscimento delle emozioni»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;

40. «sistema di categorizzazione biometrica»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;

50. «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

56. «alfabetizzazione in materia di IA»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;

60. «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

63. «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

Sistemi di IA ad altro rischio

Nelle scuole potrebbero presentarsi i seguenti casi di utilizzo di sistemi di IA che ricadono nelle previsioni dell'Allegato III al Regolamento 2024/1689:

1. Biometria, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:

b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

3. Istruzione e formazione professionale:

a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;

b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare i risultati dell'apprendimento**, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere**, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

Tali utilizzi vanno vietati esplicitamente a meno che non si sia in grado di adeguarsi alle stringenti misure di sicurezza previste dal Regolamento 2024/1689 e in vigore dal 2 agosto 2025.

Patto educativo di corresponsabilità

Potrebbe essere utile aggiornare anche il **Patto educativo di corresponsabilità** in considerazione della partecipazione delle famiglie nell'utilizzo a casa di strumenti di IA e dell'età degli alunni.

Atto di indirizzo del dirigente scolastico al collegio dei docenti per il PTOF

Occorre tenere conto dei seguenti elementi di attenzione:

a) criteri di scelta degli strumenti (per esempio il ricorso a procedure simili a quelle utilizzate per l'adozione dei libri di testo)

b) modalità di eventuale utilizzo dell'IA in base all'età degli alunni

A titolo di esempio, divieto di utilizzo diretto sotto una certa età per i Large Language Model (LLM); eccezioni per i vari strumenti (es. offline, IA non generalista etc.).

c) garanzie di rispetto della privacy (per docenti, studenti e famiglie)

d) al fine di evitare il pericolo di plagio, previsione di vincoli all'utilizzo dell'IA in base all'età degli studenti

e) aggiornamento del piano di formazione per docenti e personale ATA nonché dell'offerta formativa per studenti e famiglie

f) segnalazione dei rischi derivanti dai pregiudizi (bias), connessi alla privacy, all'antropomorfizzazione, alle basi didattiche sottostanti agli strumenti di IA, al lock-in del fornitore, a contenuti non adatti all'età degli alunni

g) necessità di esplicitare il modello didattico, gli obiettivi, le metodologie e le modalità di verifica dei risultati ottenuti

h) necessità di formazione relativamente all'utilizzo di AI agent, cioè di strumenti autonomi controllati dall'IA in grado di interagire con il mondo fisico e il mondo digitale

l) vincolo di adozione delle procedure dettate dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle Linee guida MIM per gli utilizzi classificati ad alto rischio (Allegato III [Regolamento UE 2024/1689](#)).

In sintesi, dunque, nell'atto di indirizzo potrebbero trovare spazio indicazioni relative alla programmazione di attività con l'uso di strumenti di IA, criteri per la scelta degli strumenti di IA, inserimento dell'insegnamento dell'IA all'interno dell'educazione civica. Il PTOF, inoltre, dovrebbe contenere indicazioni sulla formazione del personale nel settore dell'IA in funzione dell'età degli studenti e dell'indirizzo di studi. Non andrebbero trascurati eventuali costi espliciti o impliciti a carico delle famiglie.

Il piano di **formazione del personale** dovrebbe comprendere i seguenti aspetti:

- la formazione di base, destinata a tutto il personale, nell'utilizzo sicuro dell'IA anche all'esterno dell'attività professionale (*art. 4 [Regolamento UE 2024/1689](#)*)
- la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA a supporto dell'attività didattica e valutativa
- la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA in attività didattiche con gli studenti
- la formazione dei docenti affinché gli stessi siano in grado di formare gli studenti e le famiglie a rapportarsi con l'IA
- *la conoscenza per tutto il personale degli utilizzi ad alto rischio e le limitazioni poste dal Regolamento UE 2024/1689*
- *la conoscenza per tutto il personale dei rischi e delle potenzialità degli agenti autonomi (AI agent)*
- *gli aspetti legati alla tutela dei dati personali*

Educazione civica

Nella programmazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica dovrebbe essere previsto, nell'ambito della cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della Legge n. 92/2019, lo sviluppo di abilità e conoscenze che consentano di evitare i rischi collegati all'uso di strumenti dell'IA.

DVR

Occorre fare delle verifiche nell'ambito del DVR, coinvolgendo i consueti attori (RSPP, MC, RLS), per tenere conto dei possibili rischi per i dipendenti causati dall'utilizzo di strumenti di IA.

In modo particolare, andrebbero valutate le ricadute sullo Stress Lavoro Correlato.

L'eventuale uso di agenti autonomi (AI agent) va analizzato in modo esplicito.

Altri attori

Occorre consultare il **DPO/RPD** per aggiornare, se del caso, informative e istruzioni riguardanti la privacy. Le informazioni devono rispettare quanto previsto dall'art. 4 della L. 132/2025.

La valutazione dei rischi potrebbe necessitare di un aggiornamento per tenere conto dei rischi psico sociali e dello stress lavoro correlato. In proposito vanno coinvolti RPSS, MC e RLS per l'aggiornamento eventuale del DVR e dei piani di formazione del personale.

L'eventuale utilizzo di agenti autonomi (AI agent) deve essere valutato ai fini del rischio di violazione del GDPR.

Bozza di regolamento

Se il regolamento sull'uso dell'IA viene approvato a integrazione di un regolamento esistente, potrebbe essere consigliabile dedicargli una sezione specifica.

La struttura della nostra proposta si configura quale aggiornamento del più generale Regolamento d'istituto. In tal caso, la numerazione degli articoli deve essere adattata alla situazione della singola istituzione scolastica.

Nel caso di adozione di un regolamento a parte va ovviamente eliminato il riferimento a uno specifico titolo.

FORMAT

Titolo I - Utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 - Obiettivi

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

Art 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) *sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.*

Art. 3 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici *(se necessario, aggiornare il PTOF con i rischi da analizzare, costi etc.).*

4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.

5. *L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025. [potrebbe essere utile prevedere l'espressa autorizzazione del DS per gli utilizzi ad alto rischio, per esempio valutazione degli studenti]*

6. *L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.*

7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4. *L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.*

5. *L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.*

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.

4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.